

Determinazione

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, per i lavori di riqualificazione dell'area di rappresentanza INRiM. Importo complessivo euro 149.761,58 = oltre IVA (di cui euro 1.195,11 per oneri sulla sicurezza e euro 12.000,00 somme a disposizione).

[CIG: B40CA80E83]

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, con cui è stato approvato il nuovo "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", pubblicato nel Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale - Serie generale" n. 77 del 31 marzo 2023;
- Viste le dodici delibere con i Regolamenti attuativi previsti dal d.lgs. n. 36/2023 inerente il nuovo Codice degli Appalti pubblicate sul sito dell'ANAC;
- Viste le norme in materia di sicurezza e, in particolare, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008;
- Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" pubblicato sulla G.U. n. 259 del 6 novembre 2017;
- Visto l'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005, n. 266 - *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)* e ss.mm.ii., in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- Tenuto conto che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

- Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Viste le norme in materia di sicurezza e, in particolare, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008;
- Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” pubblicato sulla G.U. n. 259 del 6 novembre 2017;
- Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’art. 50 c.1 lett. a) relativo alla procedura di affidamento diretto;
- Dato atto che l’art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Considerato che:
 - l’art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, *anche* senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come *“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
 - le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, particolarmente distante dalla soglia comunitaria stessa;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
 - ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
 - ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- Considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sottosoglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);
 - Vista la delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto *"Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione"*;
 - Vista la delibera n. 582 del 13/12/2023, l'acquisizione del CIG, per le procedure assoggettate al Decreto Legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 1° gennaio 2024, deve avvenire attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP e interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma dei contratti pubblici ANAC;
 - Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
 - Dato atto che l'INRiM è dotato della piattaforma digitale certificata *"U-BUY Appalti & Affidamenti – e-Procurement"* per la gestione informatizzata delle comunicazioni relative all'affidamento di contratti pubblici;
 - Vista la richiesta, effettuata in data 22/10/2024 (**RdA n. 1105.2024**) dall' Arch. Lorenzo Perolini, C/TER afferente alla U.O. Servizi Tecnici dell'INRiM, avente ad oggetto i lavori di riqualificazione dell'area di rappresentanza INRiM;
 - Preso atto che i lavori sono necessari *"per rinnovare le aree di rappresentanza dell'Istituto, sono stati previsti dei lavori edili per realizzare una nuova pavimentazione in sovrapposizione all'esistente, opere di controsoffittatura e contropareti in cartongesso per l'alloggiamento dei fan-coil, decorazioni a pareti e soffitto, adeguamento dell'impianto elettrico ed opere idrauliche necessarie alla sostituzione degli apparati sanitari, come meglio specificate in capitolato tecnico, capitolato speciale d'appalto e tavole di progetto"* (All.2);
 - Visto che, in base alle indagini informali di mercato svolte dal richiedente, tramite la richiesta di preventivi a due operatori economici, i cui esiti sono agli atti di questi uffici, è emerso che ha risposto, soltanto, la società EDIL PIETRA S.M.I.C. SRL, con sede legale in MONZA (MB) via Santuario Grazie 17 Cap 20900 CF/P.IVA: 13370340963, che può fornire i lavori, con le caratteristiche tecniche richieste dal Capitolato (All.4) al prezzo economicamente più vantaggioso;

- Visto il preventivo presentato dall'o.e. EDIL PIETRA S.M.I.C. SRL (All.1), pari a euro 149.761,58 = oltre IVA;
- Ritenuto di procedere alla nomina dell'Arch. Perolini, quale direttore dell'esecuzione del contratto in oggetto, per tutto il periodo di durata del contratto in oggetto e sino al completamento degli accertamenti ed adempimenti connessi al medesimo contratto;
- Dato atto che il citato dipendente dispone della qualifica professionale e dell'esperienza necessaria per l'assegnazione dell'incarico;
- Considerato che il dipendente ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di un potenziale conflitto di interessi per quanto attiene all'incarico da espletare in relazione all'appalto in oggetto;
- Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un supporto al RUP, nella persona della Dott.ssa Stefania Cingolani, per le seguenti funzioni:
 - adempimenti e comunicazioni all'operatore economico affidatario tramite piattaforma U BUY;
 - obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale;
- Visto che i lavori, oggetto del presente provvedimento e del contratto, avrà una durata di 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna delle aree di cantiere;
- Preso atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) n. B40CA80E83, all'Autorità per la Vigilanza tramite piattaforma "U - BUY";
- Visti:
 - l'art. 26 del D. Lgs. N. 81 del 09/04/2008, il quale individua la procedura per la gestione delle interferenze identificando le modalità con le quali il committente valuta le possibili ingerenze del proprio ciclo produttivo, e delle attività ad esso connesse, con quelle degli operatori economici ai quali intende affidare un contratto di appalto o d'opera o di somministrazione;
 - la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 la quale stabilisce le procedure di sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture e, in particolare, la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e la determinazione dei costi della sicurezza;
- Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che pertanto si è provveduto alla redazione del Piano sicurezza (All.3);
- Ritenuto che l'appaltatore, all'atto della sottoscrizione del contratto, debba depositare presso l'INRiM:
 - a) polizza di assicurazione che assicura il Committente per danni e responsabilità civile nel corso d'esecuzione dei lavori, conforme all'art. 117, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - b) copia della polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti (RCT-RCO) in suo possesso e in corso di validità, con obbligo di immediato rinnovo e sua dimostrazione a questa stazione appaltante, qualora le stesse scadano in corso di esecuzione del contratto;

– Visti:

- il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE” e, in particolare, l’articolo 119 che disciplina il subappalto:

- comma 1, l'appaltatore non può cedere la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente dell'appalto;
- comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato;
- comma 6 del D.Lgs. 36/2023, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- comma 17 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'art. 1 L. 190/2012 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

- Ritenuto utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

a) *valore dell'appalto* di importo inferiore alle soglie previste dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di “affidamento diretto”;

b) *oggetto dell'appalto*: Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili;

c) *possesso*, da parte dell'operatore economico affidatario EDIL PIETRA S.M.I.C. SRL., *dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e capacità economica e finanziaria*;

- Ricordato che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere in possesso dei requisiti definiti dall'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023, ovvero dell'attestazione rilasciata da una SOA per lavori di importo superiore a € 150.000 ovvero dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 del predetto allegato per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, qualora sprovvisti di SOA;

- Ritenuto che:
 - l’art. 49 del d.lgs. 36/2023 regola il c.d. “*principio di rotazione*” - in attuazione del criterio di delega di cui all’art.1 della L.78/2022 comma 2, lettera e) - costituisce principio generale degli affidamenti per i contratti al di sotto della soglia di rilevanza europea (per le soglie, cfr. art.14 del D.LGS.36/2023);
 - l’affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
- Ritenuto che:
 - in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;
 - con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
 - ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- Ritenuto che l’INRiM persegue il risultato dell’affidamento diretto del contratto e della sua esecuzione ai sensi dell’art. 1, del d.lgs. 36/2023, con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- Ritenuta la rispondenza della suddetta richiesta all’interesse pubblico, in virtù della sua coerenza con le attività istituzionali dell’Istituto;
- Considerato che la verifica dei requisiti di partecipazione sopra citati sarà effettuata attraverso il sistema FVOE, in ragione del valore dell’appalto e come prescritto dalla Delibera ANAC n. 464 del 27/07/2022;
- Preso atto, in ogni caso, dell’esito positivo della pre-verifica condotta dagli Uffici, in ordine al possesso dei requisiti generali in capo all’operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 94 D.Lgs. n. 36/2023;
- Considerato che, secondo l’articolo 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti possono individuare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento;
- Visto l’Allegato I.2 - Attività del RUP, del D.Lgs. n. 36/2023, recante la disciplina di dettaglio per la nomina, i requisiti di professionalità ed i compiti specifici attinenti al ruolo del RUP;
- Visto l’art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in materia di conflitto di interessi;
- Valutate, in relazione alle caratteristiche del presente affidamento, le competenze professionali del personale afferente alla Direzione Tecnica ed alla U.O. Approvvigionamenti, competente per materia e per valore;

- Ritenuto, pertanto, che il ruolo di responsabile del progetto per la procedura in oggetto possa essere svolto dal Responsabile della U.O. Servizi Tecnici, afferente alla Direzione Tecnica, Ing. Gaetano Chirico e il ruolo di DEC possa svolto dall' Arch. Perolini;
- Ritenuto che il ruolo di responsabile di procedimento per la fase di affidamento del contratto possa essere svolto dalla Dott.ssa Daniela Cutugno, funzionario responsabile della U.O. Approvvigionamenti dell'INRiM, ex artt. 4. 5, 6 e 6 bis, L. n. 241/90;
- Sentiti gli interessati, in particolare in merito all'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo agli stessi;
- Sentito il RUP, in particolare in riferimento ai compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi come definiti dall'articolo 6, comma 2, lettera g), dell'Allegato I.2, del D.Lgs. n. 36/2023.

DETERMINA

- 1) di autorizzare il seguente affidamento diretto da effettuare tramite contratto:

Oggetto: i lavori di riqualificazione dell'area di rappresentanza INRiM, come da preventivo allegato (All.1);

Importo: euro 149.761,58= (centoquarantanovemilasettecentosessantuno/58) oltre IVA, pari a euro 182.709,13= (centoottantaduemilasettecentonove/13) IVA compresa;

Durata massima dei lavori: 60 (sessanta) giorni dalla data del verbale di consegna delle aree di cantiere;

Modalità di pagamento: il pagamento verrà effettuato al termine dell'attività prevista con pagamento a 30 giorni da ricevimento fattura, previa acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione ex art.102 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Imputazione della spesa: conto CA.C.1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili; Scrittura anticipata n. 9750 del 29 ottobre 2024 dell'e.f. 2024 del Bilancio dell'Istituto;

Operatore economico affidatario: EDIL PIETRA S.M.I.C. SRL, con sede legale in MONZA (MB) via Santuario Grazie 17 Cap 20900 CF/P.IVA: 13370340963; PEC: EDILPIETRA@LAMIAPEC.IT;

- 2) che, ai sensi dell'art. 18 comma 1 secondo periodo, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Clausole contrattuali: il contratto prevederà che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si provveda alla risoluzione dello stesso e, in tal caso, al pagamento del corrispettivo pattuito con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto;

- 3) di nominare il Responsabile unico del progetto nella persona dell'Ing. Gaetano Chirico, il DEC nella persona dell'Arch. Lorenzo Perolini nonché il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento del contratto la Dott.ssa Daniela Cutugno funzionario presso la U.O. Approvvigionamenti dell'INRiM;

Supporto al RUP: Dott.ssa Stefania Cingolani;

- 4) di dare atto dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;
- 5) che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge tramite il link: https://inrim.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_delibere_contrarre.wp

Si allegano:

1. preventivo di EDIL PIETRA S.M.I.C. SRL;
2. relazione tecnica;
3. Piano sicurezza;
4. Capitolato.

Il Direttore Generale
Dott. Moreno Tivan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005